

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RICOVERATI NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI OZEGNA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2019

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L'ADOZIONE DEI CANI

INDICE

PREMESSA

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 MODALITA' DI ADESIONE

ART. 3 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI CANI

ART. 4 AGEVOLAZIONI PER L'AFFIDATARIO

ART. 5 PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 6 CONTROLLI E INADEMPIENZE

ART. 7 DECESSO O SMARRIMENTO

ART. 8 EVENTUALE CESSIONE DELL'ANIMALE ADOTTATO

ART. 9 RINUNCIA

ART. 10 PUBBLICITA'

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

PREMESSA

L'abbandono irresponsabile dei cani da parte dell'uomo determina il deprecabile fenomeno del randagismo.

Il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla legge.

I cani vaganti o randagi sul territorio comunale vengono catturati e temporaneamente custoditi presso il canile e/o struttura convenzionata con il Comune di Ozegna, che provvede all'identificazione con microchip, agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria ed alla riconsegna dell'animale al legittimo proprietario. I cani sprovvisti di proprietario invece possono essere ceduti a privati che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Il Comune di Ozegna intende contenere le varie problematiche, anche di carattere economico finanziario, connesse al fenomeno del randagismo, favorendo l'adozione dei cani ospiti nel canile e/o struttura convenzionata sprovvisti di legittimo proprietario, da parte dei privati cittadini.

ART. 1 OGGETTO

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione di cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale sprovvisti di legittimo proprietario e ospitati presso la struttura convenzionata con l'ente, deputata alla custodia e cura di tali animali, allo scopo sia di garantire il loro benessere, che di prevenire il sovraffollamento presso la struttura stessa che è causa anche di notevole aggravio economico per il Comune di Ozegna.

ART. 2 MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Ozegna ed ospitati presso il canile e/o struttura convenzionata possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

L'adozione del cane potrà avvenire dopo il periodo di osservazione dell'animale, ovvero dopo 10 giorni dalla cattura dello stesso da parte della struttura convenzionata.

Non sarà consentita l'adozione nel caso in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi di maltrattamenti di animali.

Il Comune di Ozegna pubblicherà un avviso sul sito istituzionale per l'adozione.

I soggetti maggiorenni residenti nel Comune di Ozegna, disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso la struttura convenzionata, dovranno rivolgere apposita istanza scritta al Comune di Ozegna richiedendone l'adozione.

Verso il futuro

L'Ente, dopo aver valutato *il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente di cui all'art. 3, ed in base all'ordine di arrivo delle istanze*, disporrà l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.

La struttura convenzionata identificherà il cane da un punto di vista descrittivo (con foto e microchip), allegando il tutto all'autorizzazione che sarà consegnata all'ente che provvederà a rilasciare il nulla osta per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente, la struttura ospitante dovrà consegnare tutta la documentazione relativa allo stato di salute del cane.

Da tale momento il richiedente assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia ed al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

ART. 3 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI CANI

Per avere diritto al beneficio di cui all'art. 4, i cani randagi catturati nel Comune di Ozegna potranno essere adottati esclusivamente da un soggetto in possesso dei requisiti sotto elencati:

- 1) Aver compiuto 18 anni;
- 2) Essere residente nel Comune di Ozegna;
- 3) Essere in regola con il pagamento delle imposte e/o tasse comunali;
- 4) Garantire l'adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria residenza, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 5) Non aver riportato condanne penali per maltrattamenti di animali;
- 6) Dare il consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, alle Forze di Polizia competenti per territorio allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

ART. 4 AGEVOLAZIONI PER L'AFFIDATARIO

Il Comune di Ozegna, riconoscendo la funzione sociale e l'alto senso di civiltà derivanti dall'affidamento di cani randagi da parte di soggetti privati, ritiene di incentivarla mediante agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TA.RI.).

Pertanto, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune di Ozegna ed ospitato presso la struttura convenzionata *è prevista* la seguente agevolazione: **ESENZIONE DALLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) per anni 5 decorrenti dalla data di adozione a favore dell'utente di utenza domestica che adotti un cane di proprietà del Comune di Ozegna presso la struttura convenzionata con il Comune stesso.**

ART. 5 PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI

L'affidatario del cane perderà con decorrenza immediata le agevolazioni di cui al precedente articolo al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- 1) Decesso del cane;
- 2) Smarrimento del cane;
- 3) Maltrattamento o abbandono dell'animale;
- 4) Cessione del cane ad altro soggetto privato;
- 5) Rinuncia del cane adottato;
- 6) Trasferimento della residenza anagrafica dell'affidatario fuori dal territorio comunale di Ozegna.

ART. 6 CONTROLLI E INADEMPIENZE

Il Comune di Ozegna si riserva di effettuare controlli sullo stato di salute del cane adottato, anche con personale specializzato, in qualunque momento lo ritenga opportuno e per tutta la durata dell'adozione, anche senza preavviso .

Nel caso venisse accertato il maltrattamento o l'abbandono dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge ed a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso il canile/struttura convenzionata.

Inoltre sarà contestualmente sospeso l'esenzione dalla T.A.R.I. e ci sarà l'obbligo di corrispondere la Tassa anche per i periodi retroattivi.

ART. 7 DECESSO O SMARRIMENTO

L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente (non oltre le 24 ore) il Comune di Ozegna per gli accertamenti di rito. Nell'ipotesi di denuncia di smarrimento che dissimuli un'ipotesi di abbandono, omessa o incauta custodia dell'animale da parte dell'affidatario/adottante, il Comando di Polizia Locale procederà secondo legge.

Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'ASL.

ART. 8 EVENTUALE CESSIONE DELL'ANIMALE ADOTTATO

In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, l'affidatario si impegna a comunicare all'Ente, entro 7 giorni, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà, a sua volta, sottoscrivere la scheda di affido.

Dal momento in cui avviene la cessione, non verrà applicata esenzione dalla Tassa Rifiuti di cui all'art. 4 sia al soggetto cedente sia al soggetto acquirente dell'animale.

ART. 9 RINUNCIA

Il cittadino, che per diversi motivi sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso la propria residenza, potrà effettuare la rinuncia all'adozione del cane, comunicando la propria volontà al Comune di Ozegna, impegnandosi a riportare il cane presso il canile/struttura convenzionata entro 7 giorni.

Dalla data di riconsegna non verrà più applicata l'esenzione di cui all'art. 4.

ART. 10 PUBBLICITA'

Il Comune di Ozegna provvede ad effettuare tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web, social network) per diffondere le notizie circa l'eventuale disponibilità di adozione di cani randagi di proprietà comunale.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento comunale entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione.